

CRITERI APPLICATIVI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5 e 6 DELLA L.R. 3 AGOSTO 2016, N. 17

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti a fondo perduto e i mutui a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 “Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, di seguito denominata “legge”.
- 1.2 Al fine della concessione degli aiuti di cui al punto precedente vengono definiti, in allegato alle presenti disposizioni, una lista delle opere finanziabili al fine di perseguire gli obiettivi comunitari e locali prefissati con indicazione dei beneficiari specifici ai sensi di legge, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i singoli costi ammissibili, l'intensità e tipologia degli aiuti, i criteri di selezione dei progetti, le verifiche di congruità aziendale, la ragionevolezza dei costi e la documentazione da allegare.
- 1.3 Tali regimi di aiuti sono stati comunicati in esenzione alla Commissione Europea e registrati dalla medesima con i numeri: SA.112856 e SA.112868; il periodo di vigenza è compreso fra il 13/02/2024 e il 30/06/2030.

2. Beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare degli aiuti le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché i proprietari di alloggi o mayen e gli enti locali e le loro forme associative limitatamente alla tipologia di investimento e costi disciplinati negli allegati specifici.

3. Requisiti soggettivi

- 3.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti titolari di PMI devono:
 - a) possedere partita IVA e operare sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e/o della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - b) essere iscritti alla camera di commercio;
 - c) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
 - d) aver ottenuto il punteggio minimo stabilito per tipologia di intervento negli allegati recanti i criteri di selezione;
 - e) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione.
- 3.2 Nel caso di aziende attive nel settore della produzione primaria, sono previsti i seguenti requisiti aggiuntivi rispetto al punto 3.1:
 - a) detenere un fascicolo aziendale SIAN validato in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto;
 - b) dimostrare una Produzione Standard (PS) minima pari a 4.000 euro calcolata sulla base dell'ultimo fascicolo aziendale validato al momento della presentazione della domanda.

3.3 Nel caso di giovani agricoltori, sono previsti i seguenti requisiti aggiuntivi rispetto al punto 3.1:

- a) età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda;
- b) essere insediati per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capo azienda;
- c) domanda di contributo presentata entro 5 anni dalla data di primo insediamento;
- d) possesso del requisito di professionalità;
- e) in caso di società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà essere in capo al socio giovane agricoltore in modo che le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
- f) in caso di società di capitali o cooperative, il giovane dovrà rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (ad es. amministratore delegato o membro del C.d.A.), tale per cui le decisioni del medesimo non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

3.4 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti, proprietari di alpeggi o mayen o rientranti nella categoria degli enti locali e le loro forme associative, devono:

- a) detenere un fascicolo come proprietari non coltivatori presso l'anagrafe delle aziende agricole o averne richiesto l'iscrizione contestualmente alla domanda;
- b) proporre ad aiuto un investimento operativo all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
- c) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione, laddove non richiama la titolarità del diritto reale di proprietà.

3.5 Sono escluse dall'aiuto le PMI che:

- a) risultano imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, causa di esclusione verificabile attraverso la visura camerale;
- b) presentano una situazione di irregolarità contributiva, verificabile attraverso il servizio Durc online, non regolarizzata entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- c) ricadano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs;
- d) risultano debitorie nei confronti della Regione o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di somme ottenute a titolo di anticipo degli aiuti previsti dai Programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e 2014/2022, così come disposto dall'art 20 comma 5bis della legge. È fatta salva la possibilità, per il soggetto istante, di estinguere il debito nei confronti di Regione o di AREA VdA, ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche richiedendo che la somma prevista a titolo di aiuto a fondo perduto sia, in tutto o in parte, introitata, in commutazione di incasso, dalla Regione o autorizzando, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, la Regione stessa a liquidare la somma prevista a titolo di aiuto, in tutto o in parte, in favore di AREA VdA.

4. Requisiti oggettivi

4.1 Al fine dell'ammissibilità a contributo, ogni intervento proposto deve:

- a) risultare congruo, dal punto di vista delle specifiche progettuali in funzione dell'ordinamento colturale e dell'entità dell'impresa proponente, con costo ragionevole in riferimento alle indicazioni riportate negli allegati specifici e distinte per tipologia d'intervento. I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati dalla commissione tecnica di cui al punto 10.4, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore;
- b) aver ottenuto il punteggio minimo stabilito per tipologia di intervento negli allegati recanti i criteri di selezione;
- c) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a 5.000 euro;
- d) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per i casi in cui è ammessa la cumulabilità;
- e) essere in possesso delle autorizzazioni edilizie, laddove non previsto l'inoltro in sede di perfezionamento, ad eccezione degli interventi in edilizia libera o soggetti a SCIA edilizia;
- f) essere effettuato in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale e, laddove richiesto, l'intervento deve essere stato oggetto di valutazione dell'impatto ambientale con rilascio della specifica autorizzazione in data precedente alla concessione dell'aiuto;
- g) perseguire **almeno uno** tra i seguenti **obiettivi** per settore di investimento:

Investimenti nel settore della produzione agricola primaria	a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
	b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle disposizioni euronitarie vigenti nelle predette materie;
	c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
	d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
	e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
	f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	a) promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione;
	b) promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante il miglioramento della produzione e della qualità;
	c) promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale

	mediante il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali.
--	---

5. Requisiti specifici di ammissibilità

- 5.1 Gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere volti ad ottenere prodotti rientranti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso in cui i suddetti investimenti siano effettuati da imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, più del 50% della materia prima trasformata deve provenire dalla medesima impresa agricola.
- 5.2 Gli investimenti nel settore della produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili per le aziende agricole devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) non vi sia consumo di suolo, nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici fatta eccezione per gli impianti agri fotovoltaici ai sensi della normativa di riferimento;
 - b) gli impianti di produzione devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare;
 - c) la vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale;
 - d) gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme siano pertinenti con l'investimento progettato;
 - e) gli impianti a biomassa per la produzione di energia elettrica devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
 - f) il dimensionamento, in termini di capacità di stoccaggio, delle eventuali batterie di accumulo deve essere giustificato, oltre che dalle capacità di produzione dell'impianto, dalle esigenze medie di consumo aziendale nelle ore di mancata produzione diretta da parte dell'impianto, nel periodo di svolgimento dell'attività agricola. Eventuali maggiori dimensionamenti saranno oggetto di non ammissibilità pro-quota.
- 5.3 La costruzione e la sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione sono ammissibili, fatte salve le ulteriori condizioni stabilite in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 12 febbraio 2024, a condizione che:
- a) sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno nel caso in cui non siano già presenti;
 - b) nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti, sia soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25%, nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15%, nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti;
 - c) nel caso di passaggio da irrigazione a scorrimento a irrigazione ad aspersione o a goccia tale valutazione non è richiesta in considerazione del fatto che, in base a dati disponibili in letteratura (Metodologia di stima dei volumi irrigui. Documento approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016), è provato che tale passaggio determina un risparmio idrico che varia dal 28 al 50%.)

5.4 Il miglioramento della sostenibilità globale dell'azienda agricola si intende perseguito, nel caso di interventi che interessano dotazioni esistenti, per:

- a) la sostituzione di un'attrezzatura o impianto di almeno 10 anni di età con una di pari funzioni ma di recente produzione (attestazione nel preventivo del fornitore che la dotazione è presente nel catalogo da non più di tre anni);
- b) la sostituzione di un'attrezzatura o impianto che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti al momento della presentazione della domanda;
- c) la sostituzione di un'attrezzatura o impianto che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate al momento della presentazione della domanda, compresi i nuovi adattamenti o dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro, il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente;
- d) la sostituzione di una macchina agricola, semovente simile, macchina operatrice e rimorchi di almeno 15 anni di età.

5.5 Gli Investimenti che riguardano l'acquisto di macchine e attrezzi usati, laddove ammissibili, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale nei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) sia analiticamente dimostrato che l'acquisto del bene usato sia più vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
- c) le caratteristiche del bene usato siano adeguate alle esigenze aziendali e conformi alle normative vigenti.

5.6 Gli investimenti che riguardano l'acquisto di terreni agricoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto (ad es. area sedime del manufatto, dell'impianto, ecc.);
- b) con spesa ammessa in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto d'aiuto;
- c) essere inseriti in zone di tipo agricolo E dei piani regolatori generali vigenti;
- d) il trasferimento non deve avvenire tra persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità in linea retta o collaterale entro il 2 grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

5.7 Gli investimenti che comprendono opere in economia diretta effettuate dal titolare dell'impresa devono soddisfare i seguenti requisiti:

- le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dal beneficiario in qualità di imprenditore agricolo e/o forestale, dai suoi familiari, senza rivolgersi a soggetti terzi, ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda) possono essere ammesse ad agevolazione nel limite massimo di 45.000 euro e non possono superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- le prestazioni ammissibili ad incentivo sono le seguenti:

- ✓ fornitura di materiale già disponibile in azienda;
- ✓ utilizzo di macchinari aziendali;
- ✓ lavorazioni a carattere agronomico e forestale;
- ✓ esecuzione di murature di sostegno terra, livellamenti e drenaggi;

- ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il valore delle prestazioni in economia è determinato, laddove non presenti tabelline o fogli di calcolo specifici, utilizzando gli importi indicati nell'elenco prezzi regionale, di cui all'art. 42 della l. r. 12/1996 e successive modificazioni, laddove applicabile nel caso di opere compiute. Il valore delle prestazioni in economia deve essere scorporato del 26,50% inerente le spese generali e l'utile d'impresa che non sono riconosciuti all'imprenditore agricolo;
- le ore in economia devono essere stimate conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarità" e delle normali tariffe orarie/giornaliere identificate nel costo orario dell'operaio comune (prezziario regionale) maggiorazioni escluse scorporato del 26,5%;
- le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'impresa, anche attraverso una disponibilità temporanea, in tale caso deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio;
- i titoli abilitativi dei lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo dovranno riportare il nome del richiedente tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento.

5.8 Gli interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali devono soddisfare i seguenti requisiti:

- il trasferimento non deve avvenire tra persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità entro il 2 grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde;
- non esistano in ambito familiare (parente e affine entro il 2 grado e tra coniugi) strutture già idonee alle esigenze aziendali (fatta eccezione per quelle strutture asservite ad un titolare di altra azienda individuale);
- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato come da attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale;
- l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- sia attestata da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale.

6. Investimenti ammissibili

6.1 In applicazione dell'art 5 della legge:

- 5.1 Impianto di colture poliannuali e sistemazioni agrarie proposti da PMI;
- 5.2 Macchinari ed attrezzatura per attività di produzione agricola primaria proposti da PMI;
- 5.3 Investimenti su fabbricati rurali, alpeggi e mayen, attrezzatura zootecnica fissa ed energia alternativa proposti da PMI e dai proprietari di alpeggi o mayen, per interventi realizzati in tali siti;

- 5.4 Investimenti piano aziendale giovani CSR 2023/27 - SRE01 nel settore della produzione agricola primaria;
- 5.5 Mutui integrativi agli aiuti CSR 2023/27;

6.2 In applicazione dell'art 6 della legge:

- 6.1 Interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, proposti da enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte di imprese agricole;
- 6.2 Interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli proposti da PMI e dai proprietari di alpeggi o mayen, per interventi realizzati in tali siti;
- 6.3 Investimenti piano aziendale giovani CSR 2023/27 - SRE01 nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rientranti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 6.4 Mutui integrativi agli aiuti CSR 2023/27;

6.3 Coerentemente con le effettive disponibilità di bilancio, con successivi atti deliberativi, potranno essere approvati appositi bandi o nuovi investimenti ammissibili, sempre e comunque subordinati alle presenti disposizioni applicative nonché a specifiche disposizioni ad essi applicabili.

7. Costi non ammissibili

7.1 Non sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi:

- le parcelle o altre prestazioni professionali relative ad opere non eseguite oppure non ammesse a contributo;
- interventi di manutenzione ordinaria ed investimenti finalizzati semplicemente a sostituire parti di edifici esistenti senza aumentare la capacità di produzione o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- attività e spese sostenute dal beneficiario precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche alla suddetta presentazione;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni, fatta eccezione per i dormitori temporanei per la conduzione dei tramuti d'alpe;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- opere, forniture con spesa inferiore a 500,00 euro IVA esclusa;
- costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- autoveicoli per la commercializzazione (è ammissibile esclusivamente l'allestimento dell'impianto refrigerante);
- realizzazione di investimenti rendicontati con esclusive ore effettuate in economia diretta da parte della famiglia e dei dipendenti dell'imprenditore agricolo;
- il capitale circolante;
- l'acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto e l'impianto di piante annuali;
- i lavori di drenaggio collegati a bonifiche agrarie;
- gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa eurounitaria e statale vigente, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento;
- l'acquisto di animali;
- i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario;

- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

8. Intensità dell'aiuto

- 8.1 Gli aiuti sono concessi nei limiti stabiliti dalla legge in forma di contributo in conto capitale con eventuale mutuo integrativo a tasso agevolato o esclusivo mutuo a tasso agevolato.
- 8.2 L'intensità massima d'aiuto ed il tetto massimo di spesa ammissibile sono stabiliti dagli allegati alle presenti disposizioni in funzione della specificità delle singole tipologie d'intervento, rispettando il limite del 90% della spesa ammissibile, laddove vengano ammessi mutui integrativi o alternativi all'aiuto in conto capitale.
- 8.3 Il tasso d'interesse minimo a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo, è pari al 1 % e sarà confermato con provvedimento del dirigente della Struttura competente in sede di concessione del mutuo, fatto salvo un eventuale adeguamento dello stesso al fine di soddisfare le condizioni di cui al punto successivo ed a seguito dell'istruttoria sulle garanzie creditizie effettuata da Finaosta.
- 8.4 Gli aiuti sotto forma di mutuo a tasso agevolato non possono generare un'equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.), calcolata al momento della concessione, maggiore del 40% della spesa ritenuta ammissibile.
- 8.5 La durata del mutuo è ripartita in un periodo:
 - di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine stabilito di ultimazione degli investimenti, nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalità stabilite nel contratto;
 - di ammortamento, della durata massima di venticinque anni, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere le rate nel rispetto delle scadenze stabilite nel contratto, comprensive di interessi, calcolati sulla base del tasso ammesso, e di capitale.
- 8.6 Le rate di preammortamento e ammortamento del mutuo possono avere periodicità mensile, trimestrale o semestrale.
- 8.7 Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Il termine di dodici mesi, su richiesta motivata del beneficiario, può essere prorogato, con provvedimento del dirigente della struttura competente.
- 8.8 Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono, inoltre, proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che detto importo sarà sostenuto in autofinanziamento.
- 8.9 Le percentuali massime stabilite dagli allegati specifici con riferimento alle spese generali non pongono un limite in termini massimi al compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individuano solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese.

9. Presentazione della domanda

- 9.1 Le domande sono presentate, a sportello o nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dagli allegati specifici, per tutto il periodo di vigenza del regime, telematicamente tramite PEC del beneficiario o dal tecnico delegato alla PEC istituzionale agricoltura@pec.regione.vda.it, indirizzandole alla U.O. Investimenti Aziendali presso lo sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. La domanda dovrà essere presentata tramite specifica piattaforma, laddove istituita, accessibile dal sito web della Regione.
- 9.2 La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
- nome e dimensioni dell'impresa;
 - descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - ubicazione del progetto o dell'attività;
 - elenco dei costi;
 - tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- 9.3 Il fac-simile della domanda e degli eventuali allegati necessari sono disponibili sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura".
- 9.4 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e documenti stabiliti per singola tipologia d'intervento. Eventuali integrazioni necessarie devono essere trasmesse entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento, pena la non ricevibilità della domanda.
- 9.5 È possibile presentare una sola domanda per anno solare, per articolo di competenza e a distanza di almeno dodici mesi dalla liquidazione del saldo della precedente domanda di aiuto finanziata. La domanda, nel limite della spesa massima ammissibile, può ricomprendere più tipologie d'intervento nell'ambito del medesimo articolo.

10. Soggetti coinvolti

- 10.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il responsabile dell'istruttoria;
 - c) la commissione tecnica.
- 10.2 Il responsabile del procedimento è il titolare dell'Unità Organizzativa Investimenti Aziendali. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.
- 10.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico che predispone l'istruttoria delle pratiche. Tale funzione può essere affidata, senza oneri a carico del bilancio regionale e mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)).
- 10.4 Nell'ambito del Dipartimento Agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il funzionario responsabile della U.O. Investimenti Aziendali, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) almeno due tecnici istruttori delle istanze;
- c) il segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

10.5 La commissione, convocata dai soggetti di cui al precedente punto 10.1, lettere a) e b), procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito alla:

- a) attribuzione/valutazione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- b) approvazione della spesa ammissibile;
- c) definizione eventuale di prescrizioni;
- d) valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
- e) esame della richiesta di varianti ai fini del finanziamento concesso.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi e può essere integrata da rappresentanti tecnici di altre strutture regionali con funzione consultiva su tematiche specifiche di propria competenza.

11. Procedimento di concessione dell'aiuto

11.1 L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande che hanno ottenuto, per le domande a sportello, il punteggio minimo e, per le domande a bando, un punteggio utile ai fini del finanziamento in applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 12 e degli specifici criteri allegati.

11.2 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta alla:

- a) verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
- b) verifica, se necessario tramite un sopralluogo, degli elementi aziendali e/o tecnico/progettuali;
- c) verifica della correttezza del punteggio autoassegnato dal richiedente, del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dei requisiti specifici disciplinati al paragrafo 5, nonché della regolarità degli altri requisiti stabiliti dalle presenti disposizioni mediante la consultazione delle apposite banche dati da parte del responsabile dell'istruttoria;
- d) verifica della congruità e ragionevolezza degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa;
- e) redazione di apposita relazione da sottoporre ad esame da parte della commissione tecnica di cui al paragrafo 10.4.

11.3 La spesa ammissibile, a seguito di valutazione in commissione tecnica, è comunicata all'interessato, al fine dell'accettazione della stessa o per fornire eventuali controdeduzioni, nonché per la scelta del tipo di finanziamento laddove previsto, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda nel caso di bando ed entro 60 giorni nel caso in cui la medesima venga presentata a sportello.

11.4 La comunicazione della spesa ammissibile, determinata ai sensi del precedente punto, non costituisce impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

11.5 Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può inoltrare controdeduzioni.

- 11.6 Il rigetto definitivo della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con specifica comunicazione di conclusione del procedimento e successivo provvedimento dirigenziale. Analogamente si procede qualora FINAOSTA ravvisi una manifesta improcedibilità dell'istruttoria volta alla concessione del mutuo.
- 11.7 In caso di esito positivo dell'istruttoria e collocazione favorevole in graduatoria per il finanziamento, laddove prevista, l'aiuto è concesso con l'adozione, da parte del responsabile della U.O. Investimenti Aziendali, di un provvedimento all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto. Tale provvedimento potrà essere adottato in maniera cumulativa o singola per le domande pervenute. La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato è, in ogni caso, subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l'adeguatezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A.
- 11.8 Le domande di aiuto presentate nel corso di ciascun anno, completate con la documentazione di perfezionamento laddove occorra, sono finanziate sino al raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata e disponibile a bilancio regionale e/o nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione costituito presso Finaosta S.p.A.
- 11.9 Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 19/2007.
- 11.10 Le domande presentate a sportello in corso d'anno, che non trovano copertura nei fondi stanziati a bilancio sull'esercizio di competenza e/o sul fondo di rotazione, sono evase secondo l'ordine cronologico di ricezione l'anno successivo a quello della presentazione della domanda, prioritariamente rispetto alle nuove domande.
- 11.11 Le domande presentate a bando sono finanziate nei limiti delle risorse rese disponibili e di eventuali ulteriori riassegnazioni. Le disponibilità del fondo di rotazione per le medesime domande sono assegnate secondo l'ordine cronologico dei bandi.

12. Criteri di selezione e graduatoria

- 12.1 I criteri di selezione sono definiti nei rispettivi allegati e per specifica tipologia d'intervento in modo tale da poter essere applicati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che assicurano un livello minimo qualitativo per il perseguimento degli obiettivi di legge. A tal fine viene stabilito un punteggio minimo d'accesso.
- 12.2 Per la definizione della graduatoria, laddove prevista, si procederà alla valutazione, in sede di commissione tecnica, dei punteggi autoassegnati dal richiedente al quale sarà data facoltà di inoltrare osservazioni in merito.
- 12.3 Il responsabile del procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti istruttori definendo la graduatoria definitiva suddivisa nei seguenti elenchi:
- a) domande non ricevibili;
 - b) domande non ammissibili;
 - c) domande ammissibili e finanziabili;
 - d) domande ammissibili e non finanziabili.

13. Realizzazione dell'intervento

13.1 L'avvio dell'investimento deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) avvenire successivamente alla presentazione della domanda scritta d'aiuto ed entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica;
- b) per avvio dell'investimento si intende la data di inizio lavori o la data riportata sulla S.C.I.A. edilizia per le attività o i lavori relativi al progetto ovvero la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c) l'acquisto di terreni e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità (spese tecniche propedeutiche), non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

13.2 Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. Le disposizioni allegate possono stabilire periodi minori in riferimento alla specificità degli interventi.

13.3 Nella realizzazione dell'intervento, il beneficiario, può richiedere proroga, motivata ed inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, per un periodo massimo di 6 mesi. Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica e viste le motivazioni segnalate, può concedere o non concedere la proroga e, in entrambi i casi, ne comunica l'esito al beneficiario.

14. Varianti agli investimenti concessi

14.1 Sono da considerarsi varianti i cambiamenti all'investimento originale, che comportano modifiche ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) il cambio di beneficiario;
- b) il cambio di sede dell'investimento;
- c) le modifiche alle caratteristiche tecniche delle opere e/o forniture approvate;

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, e i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

14.2 Le domande di variante possono essere presentate dalla data concessione dell'aiuto sino alla data di presentazione della domanda di saldo, anche contestualmente a quest'ultima.

14.3 La variante, che non può comportare l'approvazione di maggiore aiuti rispetto al concesso, è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti di ammissibilità;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda presentata a sportello o l'esclusione dalla graduatoria delle domande finanziate in caso di presentazione a bando.

14.4 Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate, la stessa è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
 - b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.
- 14.5 Nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati, il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.
- 14.6 La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti precedenti.
- 14.7 Il procedimento amministrativo avviato, a seguito della presentazione della domanda di variante, vede coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 10.1 e si conclude entro 60 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda.

15. Domanda di pagamento

- 15.1 Le domande sono inoltrate dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso telematicamente tramite PEC del beneficiario, o dal tecnico delegato, alla PEC istituzionale agricoltura@pec.regione.vda.it, indirizzandole alla U.O. Investimenti Aziendali presso lo sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. La domanda dovrà essere presentata tramite specifica piattaforma, laddove istituita, accessibile dal sito web della Regione.
- Lo sportello unico procederà alla fascicolazione, avvio del procedimento ed assegnazione al responsabile dell'istruttoria. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro massimi giorni 30 ed in caso di mancato completamento il beneficiario incorre, in sede di saldo, nella decadenza totale o parziale dall'aiuto concesso, o, in sede di richiesta d'acconto, nell'archiviazione senza seguito della domanda di pagamento.
- 15.2 Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un acconto per un importo compreso tra il 20% e l'80% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso. Tali limitazioni non si applicano ai beneficiari che espletano regolare gara d'appalto ai sensi di legge.
- 15.3 La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:
- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di aiuto);
 - b) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
 - c) le spese sostenute siano eleggibili, ossia:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - siano congrue rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - siano effettivamente sostenute e legittimamente contabilizzate;
 - d) il beneficiario non risulti destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, causa di esclusione verificabile attraverso la visura Deggendorf.
- 15.4 La domanda di pagamento **a saldo**, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi di ammissibilità punto 3.3 escluso;
- b) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato o, nel caso di variazione, la domanda mantenga il punteggio minimo utile al finanziamento;
- c) la conclusione dell'intervento sia avvenuta entro il termine prestabilito;
- d) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
- e) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.);
- f) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 5.000 euro.

15.5 Il procedimento amministrativo avviato ai fini del pagamento vede coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 10.1 e si conclude entro 60 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda. Il responsabile dell'istruttoria della domanda di pagamento non può essere l'assegnatario dell'istruttoria della domanda di sostegno per il medesimo beneficiario.

16. Giustificativi di spesa e di pagamento

- 16.1 Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per le quali è stato concesso l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente (ad esempio contratto di vendita nel caso di acquisto di beni usati), riportanti:
- a) numero e data di emissione;
 - b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
 - c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA per i beneficiari PMI;
 - d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) e/o citazione della legge e pertinente articolo di finanziamento laddove tale codice non sia stato ancora attribuito.

I giustificativi di spesa devono essere debitamente pagati attraverso i conti correnti dedicati. Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a € 100,00, IVA esclusa.

La spesa sostenuta è giustificabile, nei limiti stabili dalle presenti disposizioni e laddove ammissibile, con la rendicontazione contabile delle opere eseguite in economia diretta da parte delle PMI operanti nel settore della produzione agricola primaria.

- 16.2 Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare del pagamento di una fornitura tramite società finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto dell'aiuto, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D. Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

17. Impegni del beneficiario

17.1 Il beneficiario si impegna formalmente a sottoscrivere, sui beni oggetto d'aiuto, i seguenti vincoli e divieti, ove applicabili:

- a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- b) vincolo di avvio dell'iniziativa;
- c) vincolo d'uso;
- d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;
- e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto;
- f) avvio dei lavori e/o dell'investimento entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
- g) ultimazione e rendicontazione dell'investimento entro il termine stabilito.

- 17.2 vincoli e i divieti di cui al punto 17.1, lettere d) ed e), per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto;
- 17.3 I vincoli e i divieti di cui al punto 17.1, lettere a), d) ed e), per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto.
- 17.4 I vincoli di cui al punto 17.1, lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai punti 17.2 e 17.3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.
- 17.5 Per data di approvazione del saldo finale dell'aiuto s'intende la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.
- 17.6 Il responsabile del procedimento può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario, rinvii, sospensioni o variazioni a taluni vincoli ed impegni così come stabilito dall'art 21 comma 5 punti a), b) e c) della legge.
- 17.7 La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini la deroga agli impegni assunti, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscono la prosecuzione della coltivazione agricola così come stabilito dall'art 21 comma 6, 6bis e 6ter della legge.

18. Cumulo

- 18.1 Gli aiuti non possono essere cumulati, in relazione agli stessi investimenti ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti cofinanziati/finanziati nell'ambito di fondi europei (Es. FEASR, PNRR, ecc.) gestiti per mezzo di bandi regionali.

19. Controlli

- 19.1 Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni applicative l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco. Nello specifico in sede di controllo saranno verificati i seguenti aspetti, laddove pertinenti:
- a) operatività del bene/servizio in relazione agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture strumentali all'attività;
 - b) corrispondenza della documentazione tecnica, progettuale e amministrativa con quanto rilevabile presso la sede dell'azienda;
 - c) corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e rendicontato;
- 19.2 Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie

di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

- 19.3 Le funzioni di controllo, effettuate sugli impegni ed obblighi assunti, nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale possono essere affidate, senza oneri a carico del bilancio regionale e mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA). Tale controllo deve riguardare un campione pari ad almeno il 5% delle domande di aiuto archiviate con esito positivo del procedimento.
- 19.4 L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

20. Revoca dell'aiuto

20.1 L'aiuto è revocato qualora il beneficiario:

- a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui al punto 17.1, lettere a) e d);
- b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica;
- c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, di cui al punto 13.2;
- d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;
- e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

20.2 Qualora alla scadenza dei termini di cui al punto precedente lettera c), l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la revoca dell'aiuto è disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purché le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si applicano le maggiorazioni stabilite al seguente punto 20.4. Una revoca in misura proporzionale può, inoltre, essere disposta, in caso di investimenti plurimi, qualora nei casi di cui al punto 20.1 lettere a), b) e d), o nei casi di violazione dei vincoli e divieti di cui al punto 17.1 lettere c) ed e), la violazione riguardi solo una parte dei beni oggetto del finanziamento.

20.3. La revoca, anche in misura proporzionale, dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi dell'art 23 comma 8 della legge:

- a) l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito sino alla data della revoca, maggiorato della penale, laddove applicabile, di seguito stabilita sul medesimo ammontare;
- b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati della penale, laddove applicabile, di seguito stabilita sul medesimo importo.

20.4 Le maggiorazioni da applicarsi quale penale sulle revoche totali o proporzionali per le singole tipologie di violazioni stabilite al punto 20.1, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione, vengono stabilite come segue:

- Penale del 10% per chi violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, il vincolo di destinazione urbanistica ed il divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto, di cui al punto 17.1, lettere a) e d);
- Penale sulle somme erogate del 2% per ogni annualità intera successiva alla liquidazione dell'aiuto e sino ad un massimo del 10 per cento del medesimo ammontare per chi non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica;
- Penale sulle somme erogate del 2% per ogni annualità intera successiva alla liquidazione dell'aiuto e sino ad un massimo del 10 per cento del medesimo ammontare per chi non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dal punto 13.2;
- Penale sulle somme erogate del 3% per ogni annualità intera successiva alla liquidazione dell'aiuto e sino ad un massimo del 10 per cento del medesimo ammontare per chi effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;
- Penale sulle somme erogate del 10% per chi ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- Penale sulle somme erogate del 10% per chi fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

20.5 Gli aiuti sono revocati fino al 10 per cento di quanto percepito, nel caso di aiuto a fondo perduto, e fino al 10 per cento del capitale residuo, nel caso di mutuo, qualora il beneficiario:

- a) violi i vincoli e i divieti di cui al punto 17.1 lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;
- b) violi i vincoli di cui al punto 17.1, lettere b) e c);
- c) violi il divieto di cui all'articolo 17.1, lettera e).

20.6 La revoca disposta dal precedente punto 20.5 comporta l'obbligo di restituire alla Regione, o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A. l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi dell'art 23 comma 8 della legge.

20.7 La percentuale di revoca per le singole tipologie di violazioni stabilite al punto 20.5, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione, nonché dell'eventuale tempestivo ripristino del vincolo violato, laddove applicabile, vengono stabilite come segue:

- Con ripristino: Revoca del 10% dell'aiuto concesso per chi violi, nei successivi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, il vincolo di destinazione urbanistica ed il divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili, di cui al punto 17.1, lettere a) e d);
- Senza ripristino: Revoca del 10% dell'aiuto concesso da sommarsi alla revoca totale proporzionale alle annualità di mancato rispetto dei vincoli per chi violi, nei successivi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, il vincolo di destinazione urbanistica ed il divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili, di cui al punto 17.1, lettere a) e d);
- Con ripristino: Revoca del 2 % dell'aiuto concesso per chi violi i vincoli inerenti l'avvio dell'iniziativa e d'uso cui al punto 17.1, lettere b) e c); In tal caso il termine finale di durata dei vincoli è conseguentemente rideterminato con prolungamento per gli anni di mancato rispetto;
- Senza ripristino: Revoca del 10% dell'aiuto concesso da sommarsi alla revoca totale proporzionale alle annualità di mancato rispetto dei vincoli per chi violi i vincoli inerenti l'avvio dell'iniziativa e d'uso cui al punto 17.1, lettere b) e c);
- Nessuna revoca per chi violi il divieto di cui al punto 17.1, lettera e). riducendo la superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto entro un massimo del 20%;
- Con ripristino: Revoca del 2 % dell'aiuto concesso per chi violi il divieto di cui al punto 17.1, lettera e). riducendo la superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto oltre il 20%;
- Senza ripristino: Revoca del 10 % dell'aiuto concesso per chi violi il divieto di cui al punto 17.1, lettera e). riducendo la superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto oltre il 20%;

- 20.8 Nel provvedimento di revoca totale o parziale sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 20.9 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini stabiliti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.
- 20.10 Le disposizioni inerenti alle revoche di cui al presente paragrafo 20 si applicano anche agli aiuti agli investimenti concessi ai sensi della legge regionale 17/2016 precedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

21. Sanzioni

- 21.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 19, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 20.1, lettera f), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

22. Trattamento dei dati

- 22.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge", che ha previsto aiuti a fondo perduto o a mutuo per investimenti effettuati dalle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché dai proprietari di alpeggi o mayen e gli enti locali e le loro forme associative.
- 22.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'Unità Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
- 22.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 22.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 22.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al

trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

22.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

23. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi, indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni applicative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- b) ritardo nella presentazione di integrazioni, di istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- c) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La causa di forza maggiore può essere invocata dal beneficiario dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, corredata dalla documentazione ad essa relativa, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

24. Definizioni

«azienda agricola»: unità con coordinato rapporto dei fattori produttivi comprendenti terreni, animali, macchinari, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria ed eventuale lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

«beneficiario»: soggetto, la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria o mediante positiva verifica dei requisiti in caso di istanze presentate a sportello, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno;

«cantierabilità»: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, permesso di costruire, ecc.);

«commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;

«Conti correnti dedicati»: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e

l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente;

«costo unitario massimo di realizzazione»: costo da ritenersi ammissibile ad agevolazione determinato a seguito di analisi prezzi e/o di mercato, rilevabile in apposite tabelle o fogli di calcolo informatici, da giustificarsi a costo reale (inoltre di giustificativi di spesa e di pagamento) in sede di domanda di pagamento;

«documentazione di perfezionamento»: documentazione da inoltrarsi successivamente all'inoltro di una domanda di sostegno, entro il termine stabilito e vincolante all'ammissibilità dell'aiuto quale: attestazione del possesso, titoli abilitativi edilizi, subconcessione a uso idroelettrico, diritti di impianto per nuove autorizzazioni d'impianto vigneti, ecc.;

«fascicolo aziendale»: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalla legge;

«fotografia geo-referenzata»: fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto;

«macchinari agricoli»: bene strumentale che permette lo svolgimento di un'attività culturale (attrezzi trainati, portati o dotati di motore);

«produzione agricola primaria»: produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

«trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

«Insediamento»: è un processo che inizia, nel caso di insediamento di ditta individuale, con la data di attribuzione della partita IVA e, nel caso insediamento in qualità di capo in società o cooperative, con la data di variazione della compagine sociale. L'insediamento si conclude con il completamento del piano aziendale;

«produzione standard»: la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica, come riportati sul sito istituzionale della regione sezione agricoltura "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda;

«professionalità per giovani agricoltori»: possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori ovvero possedere in alternativa: diploma laurea o altro studio in campo agrario, esperienza almeno triennale come conduttore e/o coadiuvante in azienda agricola, l'attestato di

partecipazione ad un corso di formazione agricola. Tale corso deve essere relativo a materie pertinenti all'attività agricola per la quale si richiede l'aiuto finanziario e essere stato effettuato presso enti di formazione riconosciuti ed accreditati;

«S.A.U.»: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali e al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti;

«spese propedeutiche»: le spese generali, tecniche e acquisto terreni necessarie al confezionamento della domanda di aiuto e sostenute nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa ma esclusivamente, nelle prime annualità di applicazione, in data successiva all'inizio del periodo di vigenza dell'aiuto di stato del 16/02/2024;

«titolo di possesso»: documentazione atta ad attestare il titolo per il quale un richiedente è autorizzato ad eseguire un intervento riguardante un bene immobile. Trattasi di diritto reale: titolo di proprietà, titolo di usufrutto, diritto di superficie ovvero di un diritto d'uso in base a un contratto di affitto, di comodato, ecc. Con un titolo d'uso, per determinati investimenti, occorre possedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere da parte della proprietà;

«U.B.A.»: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le Unità Bovine Adulte. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti;